

La nuova aliquota IVA per gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Il **mercato dell'arte**, dell'antiquariato e del collezionismo rappresenta un **settore affascinante** ma complesso, nel quale il profilo artistico convive con una densa **rete di regole fiscali**.

Con l'[**art. 9, D.L. n. 95/2025**](#) (c.d. Decreto *Omnibus*), il Legislatore è intervenuto in modo significativo sulla **disciplina IVA applicabile a tali beni**, introducendo, **dal 1° luglio 2025**, un'**aliquota ridotta del 5%** e rivedendo i rapporti con il tradizionale **regime del margine**.

Le regole IVA applicabili a **oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** sono da sempre fonte di dubbi interpretativi. La difficoltà nasce dal fatto che tali beni, pur condividendo la natura "artistica" o "storica", possono provenire da **soggetti molto diversi**: artisti viventi, eredi, collezionisti privati, commercianti o importatori.

Fino al 2025, le operazioni potevano scontare **3 differenti aliquote: 10%, 22%** o, in casi specifici, l'applicazione del **regime del margine**, che tassa soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

Una molteplicità di regimi che ha reso la questione "difficile da gestire", soprattutto per i professionisti chiamati a fornire consulenza a gallerie o case d'asta.

Con il **D.L. n. 95/2025**, il quadro cambia radicalmente: nasce una **nuova aliquota ridotta del 5%**, applicabile a un ampio raggio di beni artistici, e vengono ridefiniti i **rapporti tra tale agevolazione e il regime del margine**.

In particolare, la disposizione prevede che **rientrano nell'agevolazione** i beni elencati alla [**Tabella A, Parte II-bis, n. 1-nonies, D.P.R. n. 633/1972**](#); in particolare:

- le **opere d'arte originali** (ad esempio, quadri, pitture, incisioni, sculture, fotografie in tiratura limitata, arazzi, ceramiche e simili);
- gli **oggetti da collezione** (ad esempio, francobolli, monete, esemplari per collezioni di

interesse storico, zoologico, numismatico o botanico);

- gli **oggetti di antiquariato**, ossia beni mobili con più di 100 anni.

L'aliquota agevolata è applicabile, non solo alle cessioni interne, ma anche alle **importazioni** e agli **acquisti intracomunitari**, favorendo così la **competitività delle gallerie italiane** nei confronti dei mercati esteri.

Il punto cruciale, tuttavia, è che **l'aliquota ridotta non è cumulabile con il regime del margine**.

In pratica, il nuovo impianto normativo impone una **netta alternativa**: chi opta per **l'aliquota del 5%** non può applicare il regime margine.

Un commerciante (rivenditore) che acquista un **quadro da un privato** continuerà ad **applicare il margine** (con IVA implicita, di fatto al 22%); mentre, **se compra da un artista** o da un altro soggetto passivo, potrà applicare **l'IVA al 5%, con pieno diritto alla detrazione**.

Ne derivano **2 “flussi paralleli”**, che il contribuente dovrà saper distinguere anche in **sede di liquidazione dell'IVA e di dichiarazione annuale**.